



COMUNE DI ASSORO

*Provincia Regionale di Enna
Settore Economico Finanziario*

ACCORDO TRA IL COMUNE DI ASSORO E LA SOCIETÀ "VALLE DEL DITTAINO SOC. COOP. AGRICOLA"- GIUSTA SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ENNA N. 207/02/2019.

L'anno duemilaventi, il giorno dodici del mese di Agosto , nella Sede Municipale del Comune di Assoro tra le parti:

DA UN LATO: COMUNE DI ASSORO (dinanzi "Comune"), C. Fiscale 00052420866, con sede in Assoro, Via Crisa n. 280, nella persona del Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Rosalia Maria Mutica .

DALL'ALTRO: La società "Valle del Dittaino Soc. Coop. Agricola", con sede in Via Vincenzo Giuffrida 202, 95129 Catania, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Avv. Antonino Grippaldi.

Premesso che:

- in data 03/02/2020, prot. N. 1036, il Comune di Assoro si vedeva notificare la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Enna emessa sul ricorso depositato in data 26.09.2017, con il quale la società "Valle del Dittaino Soc. Coop. Agricola" nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, *ha impugnato il diniego al rimborso IMU anni 2012 e 2013 , notificato l'1.6.2017, emesso dal Comune di Assoro, in quanto l'accatastamento degli immobili nella categoria D10 è avvenuto in data successiva, eccependone la illegittimità posto che i fabbricati posseduti dalla società hanno ed avevano sin dal 2008 i requisiti di ruralità previsti dall'art. 9, comma 3 bis, lett. i) del DL. 557/93 convertito in L. 133/1994. Ha chiesto pertanto, che venga riconosciuto il diritto al rimborso richiesto di € 47.484,64.*

- all'udienza, in camera di consiglio, dell'8 aprile 2019, il Collegio, previa esposizione dei fatti e della questione controversa da parte del relatore, esaminati gli atti, in camera di consiglio ha dichiarato l'illegittimità del diniego di cui sopra;

- la Commissione ha accolto il ricorso e riconosciuto il diritto al rimborso di € 47.484,64, emettendo la sentenza n. 207/02/2019, pronunciata il 08/04/2019, depositata il 13/05/2019, passata in cosa

giudicata ai sensi dell'art. 327 c.p.c. condannando il Comune di Assoro al pagamento delle spese di giudizio liquidate in €1.000 oltre oneri come per legge se dovuti.

- trattandosi di IMU per immobili commerciali, parte delle somme da rimborsare, quantificate in € 30.937,21, spetta allo Stato;
- la quota IMU da rimborsare di competenza del Comune ammonta a € 16.547,93;
- che le parti ritengono ragionevole addivenire ad un accordo;

Tutto ciò premesso le parti come sopra generalizzate convengono su quanto segue:

- le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- Il Comune di Assoro, in riferimento alla sentenza nr. 207/0 pronunciata il 08/04/2019, depositata il 13/05/2019, passata in cosa giudicata ai sensi dell'art. 327 c.p.c., emanata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Enna, per la parte di propria competenza, si impegna a pagare alla società "Valle del Dittaino Soc. Coop. Agricola", la somma di € 17.547,93, omnia e comprensiva anche delle spese legali, nella seguente modalità:

nr. 3 tranches, una per ciascuno anno, così nel dettaglio:

1° rata entro il 31.12.2020 di € 5.849,31

2° rata entro il 31.12.2021 di € 5.849,31

3° rata entro il 31.12.2022 di € 5.849,31

La società "Valle del Dittaino Soc. Coop. Agricola", nella persona del suo legale rappresentante, dichiara di accettare, a tacitazione della pretesa oggetto del contenzioso in oggetto, la somma omnicomprensiva di € 17.547,93 (diconsi diciassettemilacinquecentoquarantasette/93.) dichiarandosi di non avere nulla altro a che pretendere nei confronti del Comune di Assoro. Pertanto, con la sottoscrizione della presente, la società "Valle del Dittaino Soc. Coop. Agricola", nella persona del suo legale rappresentante,, rinuncia , a piena e definitiva tacitazione di ogni ulteriore pretesa ad essa relativa;

- Il pagamento di quanto sopra indicato avverrà a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale dell'atto deliberativo di sua competenza ai sensi dell'art. 194 del TUEL, con il quale viene riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio della predetta somma mediante bonifico sull'IBAN del Conto Corrente indicato dal ricorrente ;

- Le parti, con la sottoscrizione della presente, e a condizione dell'avvenuta approvazione da parte degli eventuali organi competenti nonché del Consiglio Comunale dell'atto deliberativo di sua competenza ai sensi dell'art. 194 del TUEL, con il quale viene riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio della predetta somma, dichiarano di non avere nulla altro a che pretendere

- Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. ii in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della scrittura medesima-----

- Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per


errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. -----

La presente scrittura privata, redatta in duplice originale, uno per ciascuna delle parti, viene dalle stesse: letta, confermata e sottoscritta

Per il Comune

Il responsabile del servizio Finanziario

Dott.ssa Rosalia Musto



Per la parte

Avv. Antonino Grippaldi

"Valle dei Dittaino" Soc. Coop. Agricola

IL PRESIDENTE

(Avv. Antonino Grippaldi)

